

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 869

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STRANO, ALLEGRINI, BATTAGLIA
Antonio, BORNACIN, BUTTI, CORONELLA, CURSI, LOSURDO,
MENARDI, MORSELLI, SAIA, RAMPONI e SAPORITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2006

Istituzione del Ministero per le politiche del turismo

ONOREVOLI SENATORI. - Nella convinzione sempre più ferma che in Italia il settore del turismo costituisca una delle risorse fondamentali della nostra economia, ripresentiamo anche in questa legislatura il disegno di legge per la istituzione del Ministero per le politiche del turismo.

Ogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo giungono a visitare il nostro Paese e migliaia sono le persone impiegate in questo settore. In particolare, l'incidenza economica dei ricavi dal turismo è molto elevata nelle regioni meridionali, zone notoriamente disagiate sotto altri profili, nelle quali, invece, proprio questo settore costituisce uno dei punti qualificanti delle economie locali e di speranza per il rilancio. Tuttavia è importante considerare il turismo non solo sotto il profilo, seppur importante, del contributo al tessuto economico e produttivo nazionale ma anche sotto il profilo del profondo valore dei beni storici, culturali, architettonici e ambientali del nostro Paese: le migliaia di chiese e di antichi edifici storici, le centinaia di piccoli centri storici e borghi medievali, le importanti città sotto tutela dell'UNESCO, le montagne, gli splendidi paesaggi e le località turistiche marine.

È di fondamentale importanza, quindi, che le esigenze del settore produttivo del turismo siano temperate con il rispetto, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

In questo senso si muove il nostro disegno di legge: avvertiamo la necessità di istituire il Ministero per le politiche del turismo, nell'intento di conciliare le esigenze del sistema economico e produttivo con quelle storiche e culturali in materia di turismo.

In Italia, originariamente, il Ministero del turismo e dello spettacolo fu istituito con

legge 31 luglio 1959, n. 617; poi venne soppresso a seguito di un referendum popolare abrogativo, svoltosi nell'aprile del 1993. In seguito a questa abrogazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994), è stato istituito il Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, successivamente alla riforma dell'organizzazione del Governo varata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero delle attività produttive, nell'ambito del quale è stata istituita un'apposita Direzione generale. Questa impostazione rispecchia quella presente in alcuni Paesi dell'Unione europea, nei quali le competenze in materia di turismo, dove non sono attribuite alla potestà esclusiva delle regioni - come ad esempio in Belgio dove ogni regione ha il proprio Ministro per il turismo - sono esercitate da appositi uffici presso altri Ministeri; così in Danimarca, Bulgaria e Lituania dove rientrano nella competenza del Ministero dell'economia, in Finlandia dove è competente il Ministero per il commercio e l'industria e in Olanda, dove rientra nella competenza del Ministero per il commercio estero.

Al contrario, le competenze in materia di turismo sono attribuite a un Ministero apposito in molti importanti Paesi dell'Unione europea come la Francia, il Portogallo, il Lussemburgo, la Gran Bretagna (Ministero per lo sport ed il turismo), la Svezia (Ministero per il turismo, le infrastrutture e le comunicazioni), Cipro e l'Ungheria. Su questa impostazione si fonda il nostro disegno di legge, che istituisce il Ministero per le politiche del turismo, per dare la giusta importanza a una materia diversificata e impor-

tante per il nostro Paese. Il Ministero avrà competenza in materia di elaborazione - in accordo con le regioni - degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale; di coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico nazionale; di partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica; di rapporti con l'Unione europea in materia di turismo; di attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, allo sviluppo del mercato turistico nazionale nonché alla promozione del turismo sociale; di studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; di definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico; di vigilanza sull'Ente nazionale italiano per

il turismo, sul Club alpino italiano, sull'Automobile club d'Italia e sugli automobile club provinciali e locali; di sostegno e di promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, a stato di salute e ad età avanzata; di sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, di promozione e di sostegno dei nuovi prodotti turistici; di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse.

Il Ministero, articolato in direzioni generali, opererà al meglio per realizzare, da un lato, la promozione del sistema turistico nazionale e, dall'altro, la preservazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico dell'Italia, contemperando le esigenze di sviluppo con quelle di conservazione e tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Ministero)

1. È istituito il Ministero per le politiche del turismo, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere la politica e coordinare tutte le attività in materia di turismo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla definizione dell'assetto organizzativo del Ministero ed alle modificazioni che si rendano necessarie a seguito dell'istituzione del Ministero stesso.

Art. 2.

(Competenze e finalità)

1. Al Ministero sono attribuiti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di turismo nazionale ed internazionale, di rapporti con l'Unione europea e di vigilanza sugli enti turistici nazionali. Il Ministero favorisce la realizzazione di iniziative a livello centrale e coordina gli interventi da adottare a livello locale al fine di determinare una politica unitaria.

2. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché realizzazione di attività finalizzate alla predi-

sposizione e al monitoraggio delle connesse linee guida;

b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico nazionale;

c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e alle attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, allo sviluppo del mercato turistico nazionale nonché alla promozione del turismo sociale;

f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso;

g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo, sul Club alpino italiano, sull'Automobile club d'Italia e sugli automobile club provinciali e locali;

i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, a stato di salute e ad età avanzata;

l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

m) attuazione della legislazione vigente in materia di competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

Art. 3.

(Trasferimento di funzioni)

1. Al Ministero sono trasferite le funzioni statali in materia di politiche del turismo, attribuite al Dipartimento del turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 27, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

b) all'articolo 28:

1) alla lettera a) del comma 1, le parole: «promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo;» sono soppresse;

2) alla lettera b) del comma 1, le parole: «sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;» sono soppresse;

3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale;» sono soppresse;

4) al comma 2, le parole: «ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;» sono soppresse.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, i commi 19-bis, 19-ter, lettera c), e 19-quater sono abrogati.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di trasferimento al Ministero delle strutture del Dipartimento del turismo o di altri Ministeri cui sono attribuiti compiti nelle materie assegnate alla competenza del Ministero medesimo.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di trasferimento al Ministero delle relative risorse umane e strumentali.

